


PIANO COMUNALE di SPIAGGIA



**TAV.
A2**

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE

PROGETTISTI
arch. Giuseppe Graziani
dott. Enrico Graziano
ing. Isidoro Barbieri

RESPONSABILE PROC.
arch. Salvatore Lepera

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE- INDICE ARTICOLI ED ALLEGATI

ART. 01 – Finalità dell'Atto

ART. 02 - P.C.S. definizione e regolamento

ART. 03 - Competenze ed utilizzazione dei beni demaniali

ART. 04 - Esercizio delle funzioni amministrative

ART. 05 – Procedure Amministrative

ART. 06 - Concessioni demaniali: richiedenti, gestori e numero di richieste

ART. 07 - Procedure per il rilascio delle Concessioni :

- ☐ Istanza.
- ☐ Durata, rinnovo - conferma - mantenimento.
- ☐ Rinnovo concessioni aree giostre.
- ☐ Aree connesse a proprietà privata.
- ☐ Attività varie.
- ☐ Atto di concessione.

ART. 08 - Richieste di Concessioni in itinere.

ART. 09 - Concessioni in atto e norme transitorie.

ART. 10 - Revoca e decadenza delle Concessioni :

- ☐ Revoca
- ☐ Sub ingresso e affidamento.
- ☐ Variazioni al contenuto della Concessione.

ART. 11 - Rinuncia alla Concessione.

ART. 12 – Canoni demaniali marittimi, riduzioni, diritti d'istruttoria.

ART. 13 - Anticipata occupazione.

ART. 14 - Elaborati di progetto del Piano, cartografie e riferimenti per l'ubicazione.

ART. 15 – Suddivisione litoranea in comparti ed ambiti di Piano.

ART. 16 - Utilizzazione degli arenili:

- ☐ Divieti.
- ☐ Vigilanza.

ART. 17 - Tipologie di insediamento.

ART. 18 - Uso delle spiagge per attività turistiche - ricreative: attività private e pubbliche :

- ☐ Stabilimenti balneari
- ☐ Aree balneari con chioschi ed attività commerciali
- ☐ Aree balneari, arenile di libero transito, aree per campeggi e per attività varie
- ☐ Aree a disposizione dell'A.C
- ☐ Viabilità e parcheggi.

ART. 19 - Spiagge libere.

ART. 20 - Accessi al mare.

ART. 21 - Tipologia architettonica dei manufatti e colore, divieti, insegne elementi di finitura, arredi e verde. Distanze tra lotti in concessione.

ART. 22 - Eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 23 - Corridoio di lancio, specchi d'acqua ed aree d'attracco barche dei pescatori.

ART. 24 - Pulizia delle spiagge, Rispetto dei luoghi, Oneri dell'Amministrazione Comunale :

- ☐ Divieti.
- ☐ Obblighi dei concessionari.
- ☐ Pubblicità dei prezzi.

ART. 25 - Aree gestite dall'Ente Comunale:

- ☐ Lungomare.
- ☐ Arenili a monte delle aree balneari.
- ☐ Pinete.
- ☐ Arenili di fronte ad acque non balenabili.

ART. 26 - Ampliamenti consentiti:

- ☐ Disposizioni varie.

ART. 27 - Opere di urbanizzazione.

ART. 28 – Rinvii.

ART. 29 – Stagione balneare

Allegato A - NORME TECNICHE- Direttive a carattere generale (Rapporti parametrici quantitativi e Standard sui servizi).

Allegato B : Documentazione da allegare alla richiesta di concessione di area demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa.

Allegato C : Norma Etica.

Allegato I : Opere di facile e difficile rimozione.

Allegato II : Valutazione di alcune opere soggette a canone.

ART. 1 – Finalità dell'atto .

Il Piano di Indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti :

- a) al rilascio , rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) alla vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) all'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) all'autorizzazione all'affidamento ad altro soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge n° 88/2001.

Il Piano di indirizzo, ha valenza di piano di settore ed esprime i criteri generali di riferimento per i Comuni nella redazione ed approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire , nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

ART. 2 – P.C.S. : Definizione e Regolamento

Ai fini del presente Regolamento si intendono per :

- a) Piano di Indirizzo Regionale (di seguito denominato PIR) per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo , l'atto adottato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21.12.2005 n° 17 , con cui vengono fornite ai Comuni le linee guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricettive delle aree del demanio marittimo , rientranti nei propri ambiti territoriali di competenza.
- b) Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari .Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS.
- c) Legge Regionale (di seguito denominata Legge), la Legge Regionale del 21. dicembre 2005 n° 17.
- d) Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942 n° 327.
- e) Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod.Nav.) il D.P.R. 15. febbraio. 1952 n° 328.

- f) Battigia la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- g) Arenile libero, la prima fascia , completamente libera, che partendo dalla battigia arriva del soggiorno all'ombra, con una profondità non inferiore a ml. 5,00, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (cosi' come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalla Capitaneria di Porto).
- h) Soggiorno all'ombra la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero e parallela al mare destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- i) Servizi di Spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali : depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili,l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi, ed ogni altro servizi assimilabile.
- j) Stabilimenti balneari , le strutture , poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima e attrezzature per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio , lettini e servizi igienici ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione , bar, intrattenimento , attività ludo ricreative con possibilità di apertura annuale.
- k) Concessione Demaniale Marittima (di seguito denominata CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- l) Demanio Marittimo, per come dettato dagli artt. 28 e 29 del C.d.N., le aree demaniali,le pertinenze demaniali e gli specchi d'acqua che , ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato comprese le autorità portuali. Sono esclusi gli ambiti demaniali in uso, ai sensi dell'art. 34 del C.d.N., alle Pubbliche Amministrazioni.
- m) Attività turistico-ricreative, alle attività imprenditoriali di cui all'art. 1, decreto legge 5 ottobre 1993 n° 400 convertito dalla Legge 4 dicembre 1993 n° 494 e al decreto 5 agosto 1998 n° 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 settembre 2002.
- n) Sistema informativo demanio marittimo (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- o) La pianificazione in atti non riguarda le foci dei torrenti o corsi d'acqua laddove non delimitati da apposito verbale di delimitazione in quanto sul SID il confine demaniale non è riportato. La delimitazione di demanio marittimo in tali zone verrà effettuata in una fase successiva a seguito di accertamenti tecnici degli Enti competenti.

Il Piano Comunale di Spiaggia, oltre a costituire lo strumento di pianificazione e di tutela delle aree ricadenti sul Demanio Marittimo, persegue l'obiettivo di:

- ☐ organizzare ed ordinare gli usi e le attività da svolgere su aree pertinenti gli arenili.
- ☐ valorizzare le componenti del litorale ed in particolare la spiaggia.
- ☐ proporre soluzioni distributive e tecniche sostenibili con l'ambiente.
- ☐ conservare e valorizzare i plurimi aspetti ambientali - paesaggistici, al fine di una organica utilizzazione turistico - ricreativa delle risorse ambientali.

Regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile, nel rispetto delle presenze esistenti.

Il Piano si applica all'area dell'arenile e si connette alle aree adiacenti ad esso integrate.

In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme ed in caso di ripetizioni di concetti, da cui si potrebbero rilevare "contraddizioni", dovuti soprattutto ad errori in fase di scrittura, o riprese esplicative, o aggiornamenti alle norme, avvenute in plurime fasi e che automaticamente avverranno in futuro, attraverso il consueto spostamento di frasi, vale lo spirito guida del Piano, sottolineato anche nella Relazione, che è parte integrante del P.C.S.

Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole del Piano Particolareggiato in parola, al di fuori del perimetro della linea demaniale, non hanno alcun valore né progettuale né normativo; esse rappresentano esclusivamente un complemento dei disegni.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, in

materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale principalmente per finalità turistico - ricreative, situate sul territorio comunale.

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli art. 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

ART. 3 - Competenze ed utilizzazione dei beni demaniali.

Spettano alla Regione le funzioni di :

- a) programmazione ed indirizzo generale.
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazione e grafici sull'uso del demanio marittimo.
- c) formazione de catasto del demanio marittimo.
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle annesse a finanziamento pubblico.
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale.
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.
- g) pianificazione del sistema portuale regionale.
- h) la definizione in sede di approvazione del PIR dei criteri generali , dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare,le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.

La Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerente :

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime.
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative.
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione.
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge n° 88/2001.

Attraverso il PCS il Comune provvede a disciplinare e localizzare le sottoelencate attività facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione :

- ☐ realizzazione e gestione di stabilimenti balneari e di servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza e il soccorso;
- ☐ noleggio attrezzature da spiaggia;
- ☐ realizzazione e gestione di esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti, bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- ☐ gestione di esercizi commerciali;
- ☐ gestione di campeggi, di attività ricreative e sportive (compreso piscine, campi polivalenti ecc.);
- ☐ noleggi di imbarcazioni e di natanti;
- ☐ realizzazione di approdi classificati di categoria 2, classe III aventi funzioni turistiche, da diporto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge regionale 28.02.1984 n. 84;
- ☐ realizzazione e gestione di campi boa e pontili galleggianti semoventi;

Inoltre individua e regola le zone del demanio marittimo destinate alle seguenti attività :

- industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti;
- interventi sul regime idraulico;
- rifacimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi;
- bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque.

Indica :

- le zone di rispetto dalle foci dei fiumi, canali e torrenti;
- le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
- le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
- le aree non assentibili;

- le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore , nel totale , al 30% del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
- la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a ml. 50.

ART. 4 - Esercizio delle funzioni amministrative

Per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui all'art 59 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, la Regione si avvale del Dipartimento Urbanistica e Demanio, attraverso il settore Demanio, come indicato al c.1, punto 1 della DGR n 184 del 30 Marzo 2004.

Le funzioni amministrative sono espletate in conformità al Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, al regolamento per la Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, alla Legge 494/93 e alle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Le funzioni amministrative sono esercitate dal Settore Demanio, avvalendosi dei Servizi Demanio Area Settentrionale, competente per la provincia di Cosenza, relativamente al Comune di Rossano.

Le funzioni e i compiti di gestione sono elencati al punto 2 del DGR 184 del 30-03-2004, allegato in calce alle presenti norme.

ART. 5 – Procedure Amministrative

La Concessione Demaniale Marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità al PCS.

Le Concessioni demaniali Marittime saranno rilasciate in base a bandi di gara redatti secondo gli indirizzi dati dalla Giunta Comunale con apposito deliberato.

Le domande per il rilascio, il sub ingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse C.D.M., sono presentate entro il 31 ottobre, al Comune ed alla Regione Calabria presso il Servizio Provinciale, corredate di tutta la documentazione esemplificante indicata successivamente e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R.D. 30.3.1942 n° 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952 n° 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.

Per il rinnovo delle concessione demaniali marittime, in assenza di variazione rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio, con la presentazione della richiesta su apposito mod. D2.

Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di C.D.M. presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda

Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n° 241/1990.

I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n° 241/1990.

Il Comune, prima del rilascio della C.D.M., procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato, della imposta Regionale e Comunale e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.

La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del demanio ed alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

ART. 6 - Concessioni Demaniali: richiedenti, gestori e numero di richieste

I titolari di concessioni per la gestione di stabilimenti balneari della Calabria sono ad ogni effetto imprenditori turistici.

Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo, da utilizzare a scopo turistico e ricreativo, possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLU, CRAL aziendali, previa apposita richiesta da inoltrare al Comune, che siano in regola con le iscrizioni ed autorizzazioni sotto gli aspetti igienici, fiscali ed amministrativi, previsti per gestire le attività medesime.

Devono contenere inoltre :

- a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area;
- b) la durata della concessione è di sei anni;

I soggetti attuatori dei servizi o attività, previsti nel presente PCS, sono rappresentati, in forma singola o associata, da soggetti regolarmente iscritti, dagli operatori di spiaggia (bagnini e gestori di bar e altri servizi), nonché dagli operatori delle strutture di servizio e delle relative aree.

La stessa Amministrazione Comunale, assume la veste di soggetto attuatore per quanto riguarda le opere di urbanizzazione ricomprese nel presente Piano, la manutenzione e corretto funzionamento delle foci dei corsi d'acqua e depuratore, il controllo affinché ogni vincolo presente sul territorio interessato venga rispettato a salvaguardia e valorizzazione dei tratti di arenile non concessi, accollandosi l'onere della pulizia ed igiene in generale.

Il concessionario, come per legge, previo autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, come art. 45 bis Cod. Nav. e Legge 88/01.

La gestione di attività secondarie, da svolgere nell'ambito della concessione, può essere affidata dal concessionario ad altri soggetti, dandone comunicazione scritta all'autorità concedente.

Il concessionario è considerato consegnatario dei beni, oggetto della concessione.

Le costruzioni inamovibili, autorizzate sulle aree demaniali, restano di proprietà dello Stato e il concessionario assume la figura di superficiario.

E' auspicabile che uno stesso concessionario non disponga di un numero di concessioni superiori a due (relativamente ad unità balneari o ricreative funzionali).

Ciò allo scopo di incentivare ed estendere il diritto al lavoro a più cittadini.

Nel caso di più richieste di concessione, per la stessa area, sarà preferita quella che offre maggiori garanzie ambientali ed occupazionali, con proposte innovative e maggiormente qualificanti ed in armonia a quanto indicato all'art. 37 R.D. n. 327 del 30 Mar. 1942, Codice della Navigazione e Circolare n. 53 del 18-7-1962, del Ministero della Marina Mercantile, come espresso alla lettera b e lettera c punto 6, Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 9 Luglio 2001, e ripresa dal punto 6, in sostanza, dalla DGR n.184/04. Resta comunque

inteso che, hanno priorità nell' assegnazione dell'area richiesta in concessione, i titolari di attività "turistico-ricettive" (Alberghi, Villaggi Turistici, Campeggi insistenti sul territorio comunale e i B&B posti nei 700 mt. dal demanio marittimo.), previa verifica dell'inesistenza di irregolarità o abusivismo dal punto di vista annonaria demaniale ed urbanistico, delle strutture stesse, anche in previsione.

Il numero delle concessioni, che possono essere rilasciate sull'arenile, è quello previsto dal Piano.

Eventuali estendimenti o contrazioni, nel numero di concessioni, dovrà essere attuato mediante Deliberazione del Consiglio Comunale e sancito da Conferenza di Servizi con gli Enti interessati.

La concessione dei lotti contrassegnati con i n.57 – 58 , avverrà dopo la demolizione dei fabbricati abusivi.

ART. 7 - Procedure per il rilascio delle concessioni:

istanza - durata - rinnovo - conferma - mantenimento - attività varie - atto di concessione.

Come stabilito dall'art. 18 della Legge Regionale n° 17 del 21.12.2005, le nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche :

- a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'utilizzo della gestione;
- b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- c) il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

Il concessionario deve corrispondere annualmente all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, con l'atto di concessione, provvede al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone, ai sensi della art. 17 del Reg. nav. mar..

Alla fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

Comporta l'espletamento della seguente procedura:

Istanza

- a) la domanda prevista dall'art. 5 del Reg. Cod. Nav., è indirizzata all'Ufficio Demanio Comunale entro i termini previsti dal relativo bando pubblico, dovrà essere formulata secondo quanto previsto nell'allegato "B" del presente Piano e dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.
- b) per il rilascio di nuove concessioni, il competente Servizio Demanio Comunale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, all'avvio del procedimento

istruttorio per l'acquisizione di tutti i pareri e qualora ritenuto necessario attivando anche la Conferenza dei Servizi.

- c) la concessione è trasmessa, all'Ufficio Demanio Regionale, alla Agenzia del Demanio ed alla Capitaneria di Porto per i successivi adempimenti di competenza;
- d) la concessione è annotata in apposito registro con numerazione progressiva, tenuto presso il Servizio Demanio Comunale, al fine di avere un quadro costantemente aggiornato di tutte le concessioni demaniali rilasciate nell'intero Comune.
- e) il Servizio Demanio Comunale provvede alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della concessione e successivamente alla notifica dello stesso al concessionario, previo pagamento presso la stessa Agenzia, degli oneri di registrazione;

Criteri generali di valutazione delle istanza

Ai fini del rilascio di Concessioni Demaniali, il Comune nell' esame dell' istanza, provvederà a stabilire con apposito Disciplinare, i criteri generali di valutazione per l'assegnazione delle aree.

Durata. Rinnovo – conferma – mantenimento.

Le concessioni, indipendentemente dal tipo di attività, hanno la durata di sei anni si rinnovano come per legge.

La durata della concessione è quella dell'atto formale pubblico come previsto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento Marittimo.

Possono essere rilasciate concessioni di durata superiore a sei anni anche a favore di enti che abbiano formalmente stabilito di realizzare progetti di sistemazione pubblica del fronte urbano a mare.

Per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiori a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato alla Regione Calabria, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.

Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano per come previsto nella normativa vigente.

Il rinnovo della C.D.M. viene formalizzato con apposito titolo previo pagamento del canone valutato ai sensi della Legge 88/01.

Attività varie

Laddove si tratti di richieste di concessione di aree demaniali aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione (manifestazioni sportive, culturali, chioschi a struttura omologata, giostrine ed altre) di durata non superiore ai sette giorni, gli Uffici Comunali emaneranno un provvedimento autorizzativo, a titolo gratuito, non soggetto a registrazione.

Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta gli stessi Uffici emaneranno, previo pagamento del canone dovuto, un provvedimento autorizzativo soggetto a registrazione.

Atto di concessione

Nell'atto di concessione sono indicati:

- ☐ L'ubicazione, l'estensione, l'ampiezza del fronte mare, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione, che indichi l'esatta localizzazione degli stessi;
- ☐ Lo scopo e la durata della concessione;
- ☐ La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- ☐ Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- ☐ Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti;
- ☐ Le eventuali condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- ☐ Le generalità e il domicilio del concessionario;

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista, i progetti delle opere da realizzare e lo stralcio del PCS.

ART. 8 – Concessioni in itinere

La valutazione delle concessioni in itinere sarà effettuata in applicazione a quanto verrà stabilito dal Disciplinare di cui al precedente art. 7 delle presenti Norme.

ART. 9 - Concessioni in atto e norme transitorie

Le strutture fisse degli stabilimenti balneari, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, sono conservate.

I concessionari delle aree, le cui concessioni già in atto scadranno successivamente all'approvazione del presente Piano, entro 5 (cinque) anni dall'approvazione del PCS sono comunque obbligati a procedere, ove necessario, agli eventuali adeguamenti secondo quanto prescritto dal Piano.

Provvederanno, cioè, all'aggiornamento della concessione ed a conformare l'area del lotto alla nuova superficie, tramite richiesta di variazione della Concessione nelle forme previste. Sulle porzioni di superfici richieste in concessione, ad incremento di quelle già concesse, potranno essere realizzati eventuali manufatti e sistemazioni, conformando l'intervento al previsto "Lotto Tipo".

La deroga alle norme del PCS è concessa solo alla entità delle superfici coperte esistenti, delle pavimentazioni realizzate, alle tipologie costruttive utilizzate, alla percentuale di libera visione del mare, al numero di cabine.

Non vi è deroga alcuna alle altre prescrizioni del Piano o altre norme relative alla sicurezza, accessibilità, igiene dei componenti, decoro ambientale (alberi, fiori, prati ecc.), pannelli illustrativi della storia di Rossano e dei servizi pubblici (questi ultimi obbligatori entro sei mesi dall'approvazione del Piano).

Le strutture turistiche fisse esistenti, poste sulle aree regolarmente concesse ed assentite sul litorale, pur andando in deroga per quanto già espresso nel presente Piano, fino a quando non avranno necessità di ristrutturazioni, manterranno lo stato di fatto.

Si dovrà comunque osservare:

- ☐ l'uso cui sono destinate, escluso le porzioni soggette a lavori per ospitare wc, docce ed eventuale cabine, senza incremento alcuno di volume o superficie coperta;
- ☐ una manutenzione ordinaria alle strutture esistenti, attuando una conformazione cromatica all'intero stabilimento, secondo quanto indicato all'art. 21 del presente Piano.
- ☐ la realizzazione di wc e docce da ubicare, quando possibile, su porzioni di strutture esistenti, in rapporto agli ombrelloni che saranno posti sull'arenile
- ☐ il rispetto delle prescrizioni relative alle barriere architettoniche e sistemi di sicurezza;
- ☐ l'uso dei colori ed utilizzo dei materiali per opere di manutenzione ordinaria, nonché il rispetto degli obblighi indicati nel Piano e quanto per il decoro ed il rispetto delle norme igieniche in genere.

Quando, per dette strutture, vi sarà necessità di eseguire opere di manutenzione, non qualificabili in interventi del tipo straordinario e di ristrutturazione, come indicati all'art. 31 L. 457/78, si potranno eseguire, sulle parti regolarmente autorizzate, interventi riconducibili a:

- a) pulitura esterna, ripresa parziale di parti degradate di cornicioni, frontalini, senza alterazione di materiali e che non incidono sulle parti strutturali;
- b) pulitura e riparazione di parti degradate di tettoie, tende, di palificazioni infisse a secco nella sabbia, mediante opere che non comportino alterazione dei materiali e delle tecnologie preesistenti e non alterino l'aspetto estetico e che non incidono sulle parti strutturali;
- c) pulitura, riparazione e/o parziale sostituzione dei manti impermeabilizzanti delle coperture, senza alterazioni dei tipi di materiali e delle tecnologie;
- d) riparazione e/o parziale sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, sfiati, tubazioni in genere, poste all'interno e/o esterno dei manufatti esistenti;
- e) riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati posizionati a secco sulla sabbia senza alterazione dei tipi di materiali originari o aumento delle superfici impermeabili e che non modificano l'area di sedime occupata;
- f) riparazione e/o parziale sostituzione dei manufatti di arredo che non comportino modifica del sedime originario, delle forme, dimensioni e colore;
- g) riparazione delle reti tecnologiche all'interno della concessione al fine di conservarle efficienti,
- h) manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo permeabile di eventuali campi da gioco, senza modificarne la quota;
- i) manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività sportivo-ricreative, muretti delimitanti aiuole, fontanelle, senza comportare modifica del sedime e delle caratteristiche preesistenti;
- j) manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari, nel rispetto delle originarie caratteristiche, forme, dimensioni e ubicazione.

In caso di demolizioni non sarà consentito mantenere, all'interno dell'area avuta in concessione, le superfici, i volumi, le aree pavimentate, le strutture fisse e quant'altro preesistente ed in contrasto al presente Piano. Sarà consentito, invece, sistemare l'area concessa e costruire nel rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni di Piano.

ART. 10 - Revoca, decadenza delle concessioni, sub ingresso e variazioni al contenuto delle concessioni.

a) Revoca

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 del Cod. Nav. al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consuntivo di cui all'art. 5 della L.R. 17/2005.

Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

Le concessioni, anche su segnalazione del Comune, possono essere revocate dall'autorità concedente, per i seguenti motivi:

- ☐ ragioni inerenti al pubblico uso del mare che potrebbero sorgere nella zona o in precisi specchi d'acqua;
- ☐ uso della superficie demaniale in contrasto con il Piano di utilizzo dell'area medesima;
- ☐ omesso adeguamento alle prescrizioni del PCS, trascorsi 5 anni dalla sua approvazione, compreso la posizione del lotto o porzione di esso, manufatti e altro, e relativo aggiornamento della concessione;
- ☐ ragioni di pubblico interesse, discendenti da provvedimenti motivati dal Comune.

In assenza di colpa del concessionario alla revoca viene accompagnata una proposta di sostituzione dell'area revocata.

La decadenza delle concessioni può essere dichiarata, anche su segnalazione del Comune:

- ☐ per ineseguite opere o modalità prescritte nell'atto concessorio o per non aver iniziato la gestione nei termini assegnati;
- ☐ per mancato utilizzo della concessione o uso della stessa diversamente da come prescritto, per cattivo uso o per non rispetto del decoro urbano;
- ☐ per omesso pagamento del canone;
- ☐ a causa di non legittimo trasferimento e gestione, di fatto, delle attività sulle aree concesse, a persone diverse dal titolare;
- ☐ per inadempienze di obblighi o prescrizioni a regolamenti o leggi connesse alla concessione.

- ☐ per mutamento sostanziale, non autorizzato, dell'area o della struttura in concessione;
- ☐ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

Prima di dichiarare la decadenza, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, che il Responsabile deve valutare.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

In caso di revoca con colpa del concessionario, rinuncia o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative potranno essere restituite alla libera fruizione o, al contrario, assegnate a quanti ne faranno richiesta procedendo per l'assegnazione come per legge, solo dopo aver acquisito la relativa formale volontà del Comune.

b) Subingresso e affidamento

Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Autorità concedente presentando apposita domanda.

In caso di vendita od esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzate dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.

c) Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo.

Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, riferite alle opere o alle modalità dell'esercizio, che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale e la relativa documentazione con la eventuale collocazione, per come riportato nell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, è possibile la realizzazione di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali campi di beach volley, giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo;

- ☐ nell'ambito delle zone del mare territoriale, comprese nella concessione, di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Il titolare di aree fornite di concessioni che, successivamente all'approvazione del presente P.C.S., si trovassero nelle condizioni di essere interessate da particolari restrizioni, vincoli o limitazioni all'uso, e se si riterrà estremamente penalizzato, a facoltà di chiedere la decadenza del rapporto concessorio, che potrà essere accettato dall'Autorità Comunale.

ART. 11 - Rinuncia alla concessione

In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo, con specifica delle motivazioni, attraverso il **modello D8** in bollo compilato e sottoscritto in ogni sua parte come da d.m. Infrastrutture e Trasporti del 10.02.04 (suppl. ord. N.68 della G.U. n.89 del 16.04.04) secondo guisa (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.mit.gov.it);

ART. 12 - Canoni demaniali marittimi, riduzione del canone, diritti di istruttoria

a) Canoni demaniali marittimi

- ☐ In applicazione dell'articolo 03, 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) Caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) Grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;
 - c) Balneabilità delle acque;
 - d) Ubicazione e accessibilità degli esercizi;
 - e) Caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
- ☐ La classificazione su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.
- ☐ Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, non ch  dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, costituendo un fondo destinato alla gestione delle strutture regionali del demanio. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di G.R. n. 1209 del 6/04/1999 dovr  derivare dall'applicazione di quanto riferito all'inizio del punto a)

I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate, con finalit  turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494, cos  come sostituito dal comma 251 lett. "a" e "b", art. 1 Legge 27 dicembre 2006 (c.d. Finanziaria 2007)

- ☐ La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone   costituita dalle aree scoperte e dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

- Gli impianti, i manufatti e le opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato I al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
- Le concessioni sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n.1/71, nella misura pari al quindici per cento del canone di concessione. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione. I proventi derivanti dal tributo di cui sopra verranno così ripartiti:
 - a) Il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricettive;
 - b) Il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della legge in materia (L.R. n.17 del 21/12/2005).
- Il Comune di Rossano individua le aree demaniali marittime del territorio comunale come categoria B.

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'Allegato II, salvo l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998.

b) riduzione del canone

Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art.2 del Regolamento approvato con D.M. dei Trasporti e Navigazione 5 agosto 1998, n.342., nonché secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494, così come sostituito dal comma 251 lett. “c”, “d”, “e” , “f”, art. 1 Legge 27 dicembre 2006 (c.d. Finanziaria 2007)

Alle aree riservate all'Amministrazione Comunale, come indicate all'art. 4 ultimo comma delle presenti norme, saranno applicate le riduzioni previste al comma 7, art. 2 del DM suddetto.

c) Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria, per nuove concessioni, varianti alla concessione, autorizzazioni provvisorie, subingresso e affidamento di gestione delle attività oggetto della concessione, pari ad € 250,00, da versare a presentazione della domanda presso la tesoreria Comunale, su apposito conto corrente postale n.12606893, con bonifico bancario, oppure presso ricevitorie Sisal e tabaccherie abilitate, sono a carico del richiedente. Sono esonerate dal pagamento le richieste di autorizzazioni gratuite.

ART. 13 - Anticipata occupazione

L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti per la realizzazione di opere pubbliche, o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, con atto formale pubblico nelle forme previste dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento.

L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

ART. 14 - Elaborati di progetto del Piano, cartografie e riferimenti per l'ubicazione,

Il presente Piano è documentato dai seguenti elaborati:

A1: Relazione

A2: Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

TAV. 01 : Planimetria generale della viabilità scala 1:10.000.

TAV. 02 : Planimetria scala 1:4000 cartografia S.I.D. con l'indicazione dei lotti oggetto di concessione attive.

TAV. 03 : Cartografia P.A.I. 1: 25.000 (Perimetrazione aree a rischio idraulico)

TAV. 04: Planimetria comparto n. 1 scala 1:2000: rilievo, sistemazione, concessioni esistenti e di progetto.

TAV. 05: Planimetria comparto n. 2 scala 1:2000: rilievo, sistemazione, concessioni esistenti e di progetto.

TAV. 06: Planimetria comparto n. 3 scala 1:2000: rilievo, sistemazione, concessioni esistenti e di progetto.

TAV. 07: Planimetria comparto n. 4 scala 1:2000: rilievo, sistemazione, concessioni esistenti e di progetto.

TAV. 08: Planimetria comparto n. 5 scala 1:2000: rilievo, sistemazione, concessioni esistenti e di progetto.

TAV. 09: Documentazione fotografica;

La TAV. 02 è stata redatta per disporre di riferimenti sulla cartografia S.I.D. e sulla quale sono stati indicati i lotti, forniti di concessione per stabilimenti balneari in genere ed alcune linee di riferimento.

Le TAV. 04-05-06-07-08 in scala 1:2000, esprimono globalmente l'intero Piano Urbanistico, le destinazioni dei diversi ambiti, la diversità d'uso delle aree soggette a concessioni, le

connessioni funzionali con l'intorno, le funzioni e i diversi usi dell'arenile, e quant'altro restituito nelle immagini grafiche.

Poiché il Piano fa riferimento ad aree già fornite di concessioni, ed essendo, le stesse, formalmente indicate negli atti e presenti nei diversi Uffici, le stesse vengono assunte come elementi certi, e le delimitazioni geometriche, rappresentano gli unici "punti fissi" su cui si dovrà fare riferimento per il tracciamento di tutte le previsioni e forme geometriche, rappresentate sulle tavole di Piano.

Pertanto, la restituzione del Piano nel sito, resta connessa alla posizione delle aree concesse, ed ogni spostamento, previsto per le stesse aree, si subordina alla posizione originaria e l'entità degli spostamenti si desume graficamente dalle tavole di Piano. Lo stesso criterio vale nell'ubicazione di quanto previsto, attinente le nuove concessioni, le forme e quanto espresso nel progetto di Piano, e le quote, se non espressamente dette nelle presenti norme, saranno rilevate graficamente dalle tavole di piano.

Considerato che, le cartografie risalgono a decenni scorsi e pertanto possono contenere quote non perfettamente rispondenti allo stato di fatto attuale, si è inteso specificare la validità del Piano medesimo, puntualizzando anche là dove vi è la presenza di elementi soggetti a variazione.

Il Piano ha previsto che, dalla linea di battigia sia rispettata la distanza di mt 5,00, al fine di delimitare il libero transito, e poiché la stessa è variabile, se si verificasse una situazione di erosione, solo in detto caso, la linea di delimitazione del libero transito, si sposterà a monte e la stessa area in concessione la seguirà, se vi sarà disponibilità di spazio a monte. In detto caso si assimilano le linee, di delimitazione dell'area in concessione, che vanno dalla battigia a monte, come una sorta di binari fissi, su cui scorre l'area oggetto di concessione. In detti casi, se il fenomeno si consolida, si procederà a disporre un aggiornamento della concessione.

Resta inteso che, le aree in concessione, osserveranno sempre la distanza suddetta, ed ogni eventuale rappresentazione grafica, rilevabile dalle tavole del Piano, che esprimesse valori diversi, non è da assumere come valore da utilizzare, per la restituzione del Piano in loco. Considerato che l'uso di varie cartografie e di diversi mezzi di rappresentazione grafica, può procurare diversità o incongruenze nelle restituzioni e nei disegni, visto, di fatto, l'uso di due diverse cartografie catastali utilizzate, nell'arco temporale durante la redazione del PCS., per una aderente gestione corretta del Piano alla realtà e agli atti, si fa riferimento ai punti fissi indicati sopra, limitando il significato delle rappresentazioni e rilievi, presenti sugli elaborati, a segni di completamento e riconoscimento degli ambiti territoriali, senza attribuire a questi ultimi riferimenti atti a subordinare l'intero disegno di Piano.

ART. 15 – Suddivisione litoranea in comparti ed ambiti di Piano

Il Piano suddivide l'intero litorale in 5 comparti posti in successione che da ovest ad est si susseguono come segue:

- | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| - Comparto n. 1 | - Torrente Cino | - Torrente Del Fico; |
| - Comparto n. 2 | - Torrente Del Fico | - Torrente Colognati; |
| - Comparto n. 3 | - Torrente Colognati | - Torrente Coserie; |
| - Comparto n. 4 | - Torrente Coserie | - Fosso Nubrica; |
| - Comparto n. 5 | - Fosso Nubrica | - Fiume Trionto |

L'intera fascia costiera contiene ambiti differenti che determinano ambiti di Piano diversificati come segue:

- ☐ foce di torrenti e canali, su qualcuno dei quali vige il vincolo P.A.I.;
- ☐ tratti di arenile a servizio dei marinai del borgo;
- ☐ tratto di litorale occupato dalla centrale ENEL;
- ☐ tratti di litorale con caratteristica di spiaggia.

I tratti di litorale, presenti nei primi due ambiti del presente articolo, non sono concedibili ai fini turistico – ricreativi; quelli compresi nel punto tre possono essere concessi ai soli fini sportivi e per servizi alla diportistica con divieto di balneazione; quelli compresi nell'ultimo punto sono concedibili.

ART. 16 - Utilizzazione degli arenili, divieti, vigilanza

a) Utilizzazione degli arenili

L'utilizzazione dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 28 del Codice della Navigazione, è finalizzata, oltre che ad assicurare i pubblici usi del mare, anche allo svolgimento delle molteplici attività turistiche balneari che si estrinsecano attraverso la realizzazione e l'esecuzione delle attività, indicate all'art. 3.

Il PCS prevede una suddivisione nelle seguenti zone fondamentali, individuate negli elaborati grafici del Piano con richiamo in legenda:

- ☐ Lotti in concessione in prossimità della battigia che è possibile, generalmente, suddividere in:
 - a) Zona delle Attrezzature di Spiaggia (ospitante spogliatoi, bar, ristorante e relativi spazi di servizio e complementari) posta, generalmente, a monte nell'area in concessione;
 - b) Zona di Spiaggia Attrezzabile per l'Ombreggio, posta a valle nell'area in concessione;
- ☐ Zone di spiagge libere ospitanti ombreggio e piccoli servizi, poste tra lotti in concessione o a monte di esse;
- ☐ Zona a servizio dei marinai (S. Angelo, Fossa, Torre Pinta);
- ☐ Aree destinate a parcheggio e viabilità esistente;
- ☐ Zona di libero transito, posta tra la battigia ed il limite delle aree balneari;
- ☐ Zona Enel e foci di corsi d'acqua;
- ☐ Aree poste di fronte ad acque non balenabili;

Ai fini della individuazione effettiva dei confini delle zone di cui sopra e delle relative articolazioni interne, di cui agli elaborati grafici del Piano, si assumono come riferimenti rispettivamente: a monte il confine del demanio marittimo o demanio dello Stato/Intendenza di Finanza, a mare la linea di battigia.

In ragione delle possibili modifiche della linea di battigia, si assume come variabile la profondità della zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio.

Nel Piano, assimilate le tipologie indicate al punto 10 della Delibera di G.R. 614/2001 e s. m. ed i., vengono individuati due livelli differenziati di utilizzazione, a fini turistico ricreativi di tipo balneare, delle spiagge in concessione:

- ☐ gestione di stabilimenti balneari, il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, la gestione di attività ricreative e sportive, mediante l'uso di strutture "amovibili";
- ☐ gestione di stabilimenti balneari, il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, la gestione di attività ricreative e sportive, mediante l'uso di strutture esistenti "fisse".

Ai fini dell' applicazione del presente Piano s'intendono:

- ☐ strutture "amovibili" quelle che vengono effettivamente rimosse alla fine della stagione balneare;
- ☐ strutture "fisse" quelle che non vengono rimosse alla fine della stagione balneare (fermo restando che siano comunque rimovibili e di facile sgombero o rimozione, alla scadenza del periodo di durata della concessione).
- ☐ strutture fisse esistenti quelle che da tempo risultano ubicate sull'arenile con le quali i concessionari hanno specifici obblighi contrattuali o strutture sulle quali gravano sequestri o azioni giuridiche d'altro genere o altri contenziosi.

Sono consentite e possono essere effettuate, previo autorizzazione e progetto opportuno:

- bonifica ambientale per la difesa della costa, ripascimento degli arenili con materiali preventivamente dichiarati idonei,
- opere tese alla salvaguardia delle piante e sistemi vegetativi,
- opere di salvaguardia delle risorse d'ambito ambientale in genere.

Nelle aree con concessione esistente, ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico, è possibile effettuare la sola posa ombrelloni e sdraio, senza la realizzazione di manufatti. Resta inteso comunque che, in caso di allerta per eventi eccezionali che si dovessero verificare, i concessionari sono obbligati alla immediata evacuazione dell'area, sotto la propria responsabilità per qualsiasi danno.

Le concessioni ricadenti nelle aree a rischio, il prossimità di corsi d'acqua, dovranno essere posizionati all'esterno del c.d. "coni di foci" indicati, tenendo conto delle disposizioni del P.A.I., per cui dovrà essere acquisito specifico parere da parte dell'Amministrazione competente.

b) divieti

Per quanto attiene i limiti, gli obblighi ed i divieti, si richiama integralmente quanto indicato ai punti 9 e 10 della deliberazione della Giunta Regionale del 9-Luglio 2001, n. 614: ".... non possono essere effettuate: attività estrattive, zootecniche, agricole, industriali, escavazioni, interventi sul regime idraulico, discariche, ed opere incompatibili con la salvaguardia del paesaggio, del suolo e dell'ambiente, ecc." e s.m.ed i., espresse al punto 9 della DGR n.184/04.

c) Vigilanza.

Fermo restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal

relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione, delle aree del demanio marittimo, destinato ad uso turistico ricreativo, sono esercitate anche dal Comune territorialmente competente che può effettuare sopralluoghi e controlli.

Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità del titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

ART. 17 - Tipologie di insediamento

Ai fini del presente Piano vengono regolamentate le tipologie d'insediamento riconducibili a:

1. stabilimenti balneari con strutture fisse (per come definite nell'art. 16);
2. stabilimenti balneari senza strutture fisse;
3. servizi di ristorazione con o senza ricettività: chioschi, bar, box, ecc.;
4. strutture private con offerta di svariati servizi da soddisfare con tempi limitati (si escludono le strutture ricettive): informativi, culturali, culinari, ecc.
5. infrastrutture private, impianti per attività sportive sostenibili e ricreative;
6. servizi di noleggio di surf, imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
7. infrastrutture pubbliche o di servizio pubblico, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate.

Ai fini della compatibilità, si distinguono le seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate appoggiate su suolo, _fondazioni prefabbricate interrato o palificata in legno infissa nel terreno;
- b) impianti e manufatti totalmente interrati;

ART. 18 - Uso delle spiagge per attività turistico - ricreative: attività private e pubbliche

Nell'art. 16 si sono elencate le Zone di Utilizzo dell'arenile.

Nelle zone da ottenere in concessione, finalizzate ad attività turistico - ricreative, generalmente, si consente la realizzazione di:

□ stabilimenti balneari

La definizione di Stabilimento Balneare, per come indicata nella G.U. n. 225/02, viene riportata sotto, che per dettagliata precisione, risulta come segue:

- 1) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con

attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità calcolato in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui all'allegata tabella A. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi la classificazione attribuitagli.

- ☐ **aree balneari con chioschi ed attività commerciali:**
complessi attrezzati per il servizio ai bagnanti senza strutture fisse, ma realizzate con strutture mobili, quali chioschi, bar, spogliatoi, cabine, servizi igienici, locazioni ombrelloni, sdraio, lettini e servizi ricreativi vari;
- ☐ **aree balneari:**
complessi attrezzati per il servizio ai bagnanti senza strutture fisse, realizzate con strutture di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, servizi igienici, ombrelloni, sdraio etc.
- ☐ **arenile di libero transito:**
presente nelle aree in concessione, costituito dalla fascia parallela alla battigia, della larghezza di metri 5, riservata esclusivamente al libero transito; in detta fascia non sono ammesse installazioni di nessun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura che ne ostruisca il passaggio;
- ☐ **aree per attività varie:**
adibite a chioschi per attività commerciali generiche, distribuzione di alimenti e bevande, spazi per giostre, attività ricreative, sportive;
- ☐ **aree che hanno perso la caratteristica di spiaggia:**
nelle zone urbanizzate, le aree demaniali a monte delle opere pubbliche comunque non ritenute influenti nei relativi Piani di Recupero o Attuativi che hanno perso la caratteristica di spiaggia, possono essere sdemanializzate, seguendo l'iter di legge.
- ☐ **aree poste a monte del lungomare:**
L'utilizzo puntuale delle aree appartenenti al demanio marittimo poste al di sopra del lungomare esistente o previste nel P.C.S., sarà definito in fase di redazione dei piani attuativi di zona.
- ☐ **aree occupate da manufatti abusivi:**
I fabbricati indicati in demolizione nelle planimetrie di progetto del PCS, ricadenti, anche in parte, nelle aree qualificate come aree demaniali nella cartografia redatta dal COGI, non possono essere condonati.

Oltre alle aree suddette, che sono utilizzate con un indice di utilizzo elevato e comunque in modo intensivo, vi sono le:

- ☐ **Aree a disposizione dell'Ente Comunale:**
sono aree a bassissima intensità d'uso per le quali l'Amministrazione Comunale indica linee guida, regola l'utilizzo al fine di conservarne le caratteristiche salienti e preservarle dal degrado, esse assolvono a svariate, flessibili funzioni, connesse sia alla balneazione che alla "ricreazione, svago o passeggio in genere". Su dette aree sono indicati i passaggi assunti per raggiungere le aree previste o esistenti in concessione, da realizzare in conformità all'accessibilità per i portatori di handicap.

Detti passaggi non sono soggetti ad alcun pagamento di canone e gli stessi dovranno realizzarsi in modo da evitare discontinuità trasversale con gli arenili, per non interrompere le attività che si svolgeranno nelle aree medesime. Queste aree, che sugli elaborati di Piano sono ben delimitate e contrassegnate da codice alfanumerico, indicante l'entità delle superfici di ogni singola area, risultano di elevata valenza e sono destinate ad accogliere attività atte a soddisfare le più svariate esigenze di tipo sportivo, ricreativo e naturalistico.

□ **Viabilità e parcheggi:**

La viabilità di pertinenza dell'A.C., generalmente, posta a monte, parallela alla battigia ai lati della quale sono posti parcheggi in linea, la cui incentivazione all'utilizzo, ed eventuale gestione, in prelazione, spetta ai concessionari dirimpettai, facendone esplicita istanza per ottenerne specifica concessione, in armonia alle scelte programmatiche della stessa A.C., cui quest'ultima, potrà, per articolati motivi, anche disporre il pagamento orario o quant'altro conviene. I parcheggi sono stati previsti espressamente in corrispondenza della viabilità.

E' vietato rullare gli strati sabbiosi ed apportare sugli stessi ricariche di terreno o sabbia, per

rendere carrabile l'area medesima, mentre è consentito realizzare aree carrabili con l'utilizzo

di elementi prefabbricati da porre a secco ed affogare nella sabbia (elementi in cls., in abs. o

simili, in legno, ecc.).

La schermatura è consentita con l'utilizzo di piantumazione a pronto effetto o tettoie e recinzioni in elementi naturali, quali canne, legno, o altro similare.

□ **Utilizzo dei Lotti:**

Al fine dell'utilizzo specifico dei singoli lotti, il piano spiaggia regola le seguenti tipologie di insediamento:

1. Lotto per stabilimenti balneari (Lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 - 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 27 – 28 – 29 - 30 – 31 – 32 – 34 – 35 - 36 – 39 - 40 – 41 – 42 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 55 -56 - 57 – 60 -61 - 62 – 63 - 64 – 66 - 67 – 68 – 69)

Tale tipologia prevede:

- area fronte mare per posa ombrelloni e sdraio;
- area per struttura;
- area a verde attrezzato;
- area giochi.

In tale tipologia è consentita l'ubicazione di piscine realizzate con materiali conformi alle norme previste nel piano, forniti di certificazione d'uso.

2. Area per attività sportive varie (Lotti - 37 - 38)

In tale aree è possibile effettuare attività sportive varie e alaggio, è consentita la realizzazione di piccoli chioschi di max.50,00 mq. per Bar, Servizi igienici oltre all' Aree libera attrezzata per l'uso richiesto.

3. Aree per attività di rimessaggio (Lotti 12 – 13)

In tale aree è possibile effettuare attività di Rimessaggio – Alaggio, Soccorso in mare e attività sportive, è consentita esclusivamente la realizzazione di impiantistica attrezzata per l'uso richiesto oltre un piccola struttura a servizio di max. 100,00 mq. Per lavorazione deposito e servizi igienici.

4. Area destinata ad attività di scuola di pesca e sub (Lotto 15)

In tale aree è prevista la realizzazione di:

- giochi per bimbi e ragazzi;
- verde attrezzato;
- chioschi e tettoie per servizio bar e ristorazione;
- spogliatoi, wc e docce;
- scivolo barche;
- area scuola di pesca e sub attrezzata;
- area zona ombrelloni.

5. Pontile con ristorante ed attracco barche (Lotto 24)

Per la concessione e la realizzazione di tale intervento, deve predisporre apposito bando-concorso. L'opera potrà essere valutata solo a seguito di progetto puntuale che ne descrive le caratteristiche e, soprattutto, tenuto conto dell'esposizione agli eventi marini, ne accerti la sicurezza e l'idoneità tecnica.

6. Lotto Posa Ombrelloni (Lotto 33 - 47 – 52 – 53 - 54 – 70 – 71 – 72)

In quest'area è consentito esclusivamente la posa ombrelloni e sdraio, chiosco bar – deposito – bagni.

7. Lotto per Alaggio (lotto 43 – 66)

è consentita esclusivamente la sistemazione dell'impiantistica di servizio oltre un piccolo chiosco deposito di max 30 mq.

8. Area per pesca sport (Lotto 65)

In tale lotto è prevista la realizzazione di una struttura di max mq.150 circa per punto ristoro – bar, ricovero di attrezzature da pesca ed impiantistica attrezzata per l'uso richiesto, posa ombrelloni e sdraio.

9. Specchio d'acqua per impianto itticoltura (Lotto 59 bis – 73 bis)

In tale specchio d'acqua è consentito l'allevamento ittico, con la realizzazione delle strutture e lo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia. Per il rilascio di tale concessione è necessario che il progetto venga sottoposto alla verifica degli impatti ambientali da parte dell'Organo Regionale competente, ivi compresa quella della qualità delle acque, al fine di accertarne la compatibilità della coesistenza dell'attività turistico-ricreativa con quella produttiva.

10. Lotti a servizio di Impianti itticoltura (Lotti 59 - 73)

In tale aree è consentita la realizzazione di una struttura di modeste dimensioni, max mq.50,00, per il ricovero di attrezzatura da pesca ed impiantistica attrezzata per

l'uso richiesto, da assegnare esclusivamente ai titolari delle prospicienti concessioni a mare dell'allevamento ittico.

11. Aree di Interesse Pubblico per infrastrutture e servizi

LOTTO 25 - INFRASTRUTTURE

- Lotto 25 Sub 1: Area attrezzata per servizi per diversamente abili;
- Lotto 25 Sub 2: Alaggio per addetti alla pesca e servizio per la riserva marina, pontile mobile;
- Lotto 25 Sub 3: Area per attività di rimessaggio – Alaggio, a servizio delle zone marine protette con corridoio di lancio;
- Lotto 25 Sub 4: Alaggio per addetti alla pesca;
- Lotto 25 Sub 5: Pontile in legno con scivolo;
- Lotto 25 Sub A – Sub B – Sub C: Specchio d'acqua Zone Marine Protette. In queste aree è possibile effettuare attività di pesca escludendo quella a strascico;
- Lotto 25 Sub D: Specchio d'acqua Zona Marina Protetta

12. Area a Servizio strutture Alberghiere (Lotto 26)

13. Attività di Diving (Lotto 58)

All'interno del lotto è possibile realizzare una piccola struttura a servizio di max mq 50;

14. Aree che hanno perso la caratteristica di spiaggia:

nelle zone urbanizzate, le aree demaniali, a monte delle opere pubbliche, che hanno perso le caratteristiche di spiaggia, fino all'approvazione dei piani di recupero o attuativi, è possibile darle in concessione, per la durata di un anno tacitamente rinnovabile, a condizione che sulle stesse non insista nessuna opera edilizia e che siano libere; su di esse non possono essere realizzate opere di nessun tipo.

ART. 19 - Spiagge libere

Per spiaggia libera si intende il tratto di arenile su cui non gravitano concessioni demaniali, fruibile da tutti e controllata dall'Amministrazione Comunale, nel quale deve essere segnalata la possibilità di balneazione, assicurata la pulizia. E' consentito utilizzare i percorsi esistenti che servono le aree demaniali limitrofe in concessione e i vari servizi annessi a quelle o alle aree a disposizione dell'Amministrazione.

L'amministrazione Comunale, al fine di agevolare l'accesso al mare nelle spiagge libere di persone con problemi motori, potrà avvalersi dei contributi in conto capitale della legge regionale n. 4 del 14.03.2003, per la realizzazione di strutture mobili o fisse e della relativa segnaletica di riferimento.

L'esistenza di "spiagge libere", che nel presente Piano occupano larga parte della superficie

complessiva di spiaggia del territorio comunale, (comunque maggiore al minimo 30% indicato dalla Del. n. 614 citata e s. m. ed i.), denota la volontà di evitare sequenze ininterrotte di aree in concessione nelle zone facilmente raggiungibili, ed elimina i disagi ai cittadini, che per qualsiasi motivo, siano indotti a scegliere un tratto di spiaggia, anziché un altro.

ART. 20 - Accessi al mare

In qualunque tratto di litorale deve essere garantito l'accesso al mare. In quelli in concessione per uso turistico-ricreativo di tipo balneare deve essere comunque garantita l'esistenza di aree o di corridoi di libero accesso al mare.

Il Piano prevede i liberi accessi in corrispondenza delle aree destinate a spiagge libere interposte alle concessioni e ritmate sull'intera fascia costiera.

Anche nei tratti dove non è prevista la balneazione è comunque garantito il libero accesso al mare, così come nella zona pescatori e nelle aree a disposizione dell'Ente Comunale.

Laddove i tratti di arenile si presentino a valle di proprietà private interamente recintate sarà fatto obbligo ai proprietari di lasciare dei varchi al libero transito ai mezzi di soccorso.

Art. 21 – Tipologia Lotto, architettura dei manufatti e colore, insegne elementi di finitura, arredi e verde. Distanza tra lotti in concessione.

Al fine di evitare contrapposizioni tra diverse tipologie, è stato pensato un lotto tipo che potesse soddisfare le esigenze sia degli operatori turistici che del pubblico.

Il "Lotto Tipo", meglio specificato nell'allegato elaborato di progetto, di forma rettangolare misura mediamente una superficie di circa mq. 4.000 ed è composto da una prima fascia, prospiciente la battigia, destinata alla posa ombrelloni e sdraio ed una retrostante area dove è possibile realizzare:

- strutture per esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande;
- locali per esercizi commerciali;
- noleggio di imbarcazioni e natanti;
- servizi complementari all'attività turistica, nautica e ricreativa;

Lateralmente ai suddetti impianti, il lotto tipo prevede due tipologie di aree, la prima verso mare, da attrezzare con giochi, ed una seconda prospiciente la strada, da destinare a verde attrezzato, in modo tale da avere una continuità di aree a verde con gli altri stabilimenti.

I manufatti da proporre sull'arenile, devono privilegiare la bio-architettura, l'utilizzo del legno o materiali innovativi, i pannelli solari, il risparmio energetico, l'autonomia energetica, la pietra locale e le specificità culturali di Rossano.

Dovranno mostrare forme dignitose e rispettose del paesaggio, consone alle tipologie tipiche alle destinazioni d'uso e al contesto ambientale e foggiate in modo da non negare la libera visuale del mare.

I colori da adottare, per le strutture mobili e fisse, di qualunque tipo (stabilimento, cabine, chioschi, ecc.) dovranno connettersi allo stato dei luoghi, se questi risultano a valenza naturalistica, diversamente saranno accettate le tonalità insite ai sistemi delle scocche prefabbricate adottate, disposte dalle ditte specialistiche, comunque complementari alle tonalità delle rifiniture dei materiali naturali in uso.

Dalle tipologie tecniche utilizzate, a scelta, si rileveranno due tonalità cromatiche prevalenti, che saranno utilizzate per l'intero stabilimento o struttura che si andrà a realizzare.

Se si adotteranno, rispettando puntigliosamente l'igiene e la sicurezza dei componenti, per esempio, elementi naturali quali foglie e pali di legno, tale da rilevare una tonalità di beige ed una cammello, lo stabilimento si denoterà con immagini da evidenziare una o entrambe le

tonalità suddette. Dette tonalità, preferibilmente, dovranno essere presenti anche nei teli degli ombrelloni e sdraio, mentre saranno obbligatorie nei telai delle insegne, nelle scocche delle pareti dei manufatti, infissi e parti in vista; vengono esclusi da detto rispetto sia gli arredi tecnici ed attrezzature tecnologiche (frigo, cassa, ecc.), posti all'interno dell'attività, che le tonalità dei pavimenti e tutte le componenti naturali, quali corde, legno, pietre, mattoni utilizzati quali sedute, vialetti, recinzioni, fioriere, ecc.

Tutte le opere di tinteggiatura e rivestimento da eseguire su edifici e manufatti dovranno preventivamente essere autorizzate dall'Ufficio del Piano. Non s'intende limitare la fantasia, né formulare un'unica linea da seguire e ripetere in serie, negando l'originalità dei singoli interventi;

sono ammesse soluzioni originali per ogni singolo stabilimento o area concessa, tese a valorizzare particolari architetture, richiamanti o stili derivanti dagli elementi locali, o sistemi ed immagini legati alle tradizioni caraibiche/africane, ormai largamente assimilate in detti interventi, da documentare con immagini grafiche a realistica resa, così come sono ritenuti utilizzabili i colori fondamentali presenti da sempre sulle barchette tipiche dei pescatori.

E' ammesso principalmente l'uso di materiali naturali quali, legno, pietra, mattoni, canne, foglie di palme ed altri materiali vegetativi o naturali, conformi alle norme edilizie vigenti. Le pietre e i mattoni sono da intendere come rifiniture di pannelli amovibili. Sono ammesse strutture a pannelli amovibili, materiali artificiali, materiali isolanti ed impermeabilizzanti, conformi alle norme vigenti, oltre alle resine, o assemblaggi di materiali vari, usate per le scocche prefabbricate per interni di cabine, box di servizi igienici e quanto presente sul mercato specialistico per strutture turistiche in genere, regolarmente fornite di certificazioni d'uso, compatibilità e sostenibilità igienica. Sono da preferire le strutture realizzate su zattere o pali di legno con plinti e fondazioni prefabbricate affogati nella sabbia.

Sono vietati :

- ☐ Opere che richiedono fondazioni con getti di calcestruzzo che impediscono la movimentazione delle strutture anche con l'uso di grù o mezzi compatibili e comunque non sono ammesse opere di non facile sgombero, definite non amovibili;
- ☐ Roulotte, trattori, carrelli da traino, box tipo containers, carcasse varie o mezzi, che assolvono specifici usi, posti anche su ruote, da utilizzare come chioschi, vani, ecc.
- ☐ L'utilizzo di pannelli di lamiera zincata, preverniciata o elementi fibrobituminosi o simili lasciati a vista o utilizzati a diretto contatto con gli spazi fruibili, in assenza di consistenti strati isolanti e ventilazione opportuna e completi rivestimenti naturali su tutti i lati a vista.

Insegne

Le Insegne integre esistenti, già autorizzate non comportano il loro adeguamento.

Le insegne minori dovranno essere del tipo a totem, mono o bipalo, e con dimensioni massime che non potranno eccedere m. 0,80 di larghezza per m. 2,70 di altezza.

Con maggiore rilievo, nei casi di più stabilimenti contigui, nelle zone balneari poste di fronte all'abitato, deve essere evidenziato l'accesso alla spiaggia libera, nel rispetto della Delibera di G.R. del 6.4.99 n.1209: "i concessionari sono obbligati ad esporre all'esterno della struttura o

stabilimento balneare un cartello avente formato cm 100 x cm 50 recante l'indicazione, a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA ed un'apposita planimetria che indichi il tracciato da percorrere, interno all'area concessa, per raggiungere la fascia di arenile lasciata libera, evidenziando tale percorso con apposita segnaletica ".

Sono vietate scritte su manufatti o su cartelli che reclamizzano alberghi, agenzie e qualsiasi struttura ricettiva, ad eccezione delle targhette collocate sulle porte delle cabine e wc.

Tende, gazebi e pergolati.

Tende parasole a muro e del tipo a soffietto e del tutto a sbalzo sono ammesse, purché rispettose del rispetto cromatico suddetto, non ostruiscano i passaggi, siano ben ancorate e resistenti al vento e non esprimano reclami o pubblicità.

E' ammessa la realizzazione di gazebo e pergolati all'interno della zona delle attrezzature di spiaggia, a condizione che i medesimi siano realizzati con telai in aste lignee, infissi semplicemente al suolo oppure mediante fissaggio con viti e bicchieri metallici, a loro volta fissati con semplici tappi a pressione e copertura in tessuto leggero e/o di stuoie, facilmente rimovibili, senza tamponamenti laterali.

Verde

Nella sistemazione a verde vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo, ed in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni e si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:

- ☐ . per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Populus sp., Salix sp., Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, ecc.);
- ☐ per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Euonymus sp., Nerium oleander, Pittosporum sp., ecc.).

Dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di

limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; per i prati si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili). L'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da fiore; le piante arbustive od arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno; nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare anti-ferite; siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di ml. 1,20 dal Piano di pavimentazione.

Distanze tra lotti in concessione

Nell'elaborazione del Piano si è tenuto conto e si sono rispettate, le attività operanti da tempo, le concessioni esistenti e le relative dimensioni, a meno di leggere "traslazioni" o "conformazioni" di aree, effettuate per evitare un'inutile frammentazione dei tratti di spiaggia libera interposta. In ogni caso la distanza minima (intesa come tratto parallelo alla battigia) tra due nuove CDA deve essere di mt. 50,00. Nel Piano, avendo avuto buona cura di interrompere gli spazi in concessione, evitando di creare barriere impenetrabili, se connesse ad una immediata penetrazione, ed avendo definito univocamente le coordinate

dei lotti, si è disposto di accessi a mare più consistenti e non limitati tra lotti, in modo da lasciare più arenile da destinare alla libera balneazione.

Art. 22 - Eliminazione delle barriere architettoniche

La sistemazione delle aree concesse per la realizzazione di stabilimenti balneari, nonché la realizzazione delle relative attrezzature da spiaggia, previste per la fruibilità diretta e indiretta,

devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del decreto Min. LL.PP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della legge 09.01.98 n. 13 e l'effettiva possibilità di accesso ai servizi e al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap).

L'accesso sull'arenile, dalla viabilità esistente, dovrà essere garantita con opportune rampe, in conformità alle norme vigenti.

I percorsi, per raggiungere le aree concesse, dovranno essere predisposti dai concessionari medesimi, i quali possono anche riunirsi in numero opportuno per realizzare dette opere a servizio di più aree concesse (negli elaborati grafici sono state indicate le pedane da porre sull'arenile gestito dall'Ente Comunale, per consentire percorsi diretti e immediati per la fruibilità degli spazi gestibili con concessioni).

I percorsi, realizzati dai concessionari, possono essere usati anche dai fruitori delle spiagge libere e gli stessi percorsi debbono consentire una transitabilità trasversale pedonale, ciclabile, ecc, senza interruzione di sorta e pertanto l'esecuzione di detti percorsi dovrà contenere raccordi o "smussature" con gli arenili.

Nel caso debbano superarsi quote rilevanti dal marciapiede all'arenile, sono da predisporre rampe parallele agli eventuali muretti di contenimento, in modo da evitare la formazione di tratti di "barriere" trasversali sull'arenile.

E' preferibile evitare l'interruzione diretta dei muretti, anche per ovviare all'inconveniente dell'entrata del mare in caso di mareggiata.

ART. 23 - Corridoi di lancio, specchio d'acqua ed aree d'attracco barche dei pescatori.

Il corridoio di lancio è una zona di mare per l'attracco e l'avvicinamento delle imbarcazioni private e per il traffico locale; esso viene delimitato da boe collegate tra loro da corde. Sono attuabili con specifica autorizzazione da richiedere al Demanio Marittimo.

Lo specchio d'acqua è una zona di mare da richiedere in concessione per l' attracco di piccole e medie imbarcazioni, di fronte al quale è possibile richiedere, previa specifica autorizzazione, l'istallazione di un verricello per l'allaccio delle imbarcazioni. Lo spazio dovrà essere delimitato da boe e regolamentato secondo le vigenti norme del codice della navigazione.

Nel Piano sono state previste aree, a disposizione dei pescatori dove tradizionalmente attraccano le barche e svolgono alcune mansioni connesse alla pesca. Dette aree, nel Piano sono anche delimitate da due segni, posti in acqua, che evidenziano la volontà di sottolineare la presenza di una destinazione d'uso diversa del resto della spiaggia. I segni sono rappresentativi di "ponticelli" o "boe" che delimitano specchi d'acqua; saranno i pescatori medesimi o le cooperative operanti o associazioni specifiche ad attivarsi per utilizzare le aree e gli specchi d'acqua in questione, che per ragioni di sicurezza saranno vietate alla balneazione.

Ad ogni utilizzo del demanio deve corrispondere un canone .

Pertanto anche nel caso dell'area ad uso dei pescatori è necessario che questi si attivino, da soli o in cooperativa, per far richiesta di concessione.

E' da intendersi che la richiesta di concessione va fatta al Comune, perché trattasi di attività diversa dal turistico e ricreativo.

Possono essere richiesti corridoi di lancio, specchi d'acqua ed eventuali "ponticelli o zattere galleggianti" in numero diverso da quelli indicati nel Piano e in conformità alle prescrizioni marittime, che in relazione all'uso, prescriveranno eventuali segnalazioni, boe e distanze per la balneazione.

La competenza a disciplinare le caratteristiche dei corridoi di lancio, appartiene all'Autorità Marittima.

ART. 24 - Pulizia delle spiagge, rispetto dei luoghi, oneri dell'Amministrazione Comunale, divieti in genere e obblighi dei concessionari, pubblicità dei prezzi

- a) Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia saranno assicurate, di regola, dall'Amministrazione Comunale;
- b) I titolari di concessione demaniale sono obbligati a mantenere l'igiene e la pulizia dell'area in concessione e della spiaggia libera a destra e a sinistra della concessione fino ad arrivare alla zona di spettanza delle concessioni vicine con una profondità massima, per lato, di 100 m.
- c) non è consentito l'uso di grossi mezzi meccanici che possano stravolgere lo stato naturale e rimaneggiare gli strati d'arenile o lasciare tracce visibili di pneumatici giganti, buche, cumuli o sversamento in mare di sabbia;
- d) non deve essere alterata la coesione e compattezza degli strati sabbiosi;
- e) non deve essere modificato l'andamento altimetrico naturale dell'arenile;
- f) non sono da attuare: interrimento di erbe salmastre, tagli erbosi o tagli di cespugli o arborei;
- g) le nuove piantumazioni di progetto dovranno tener conto delle specie autoctone e della ecodiversità d'ambito dell'arenile;
- h) l'Amministrazione Comunale verificherà la continua funzionalità del depuratore e dell'impianto fognante e adotterà le precauzioni per evitare ogni inquinamento del mare;
- i) al fine di garantire il mantenimento delle aree e la pulizia in genere, l'A.C., nei tratti normalmente fruiti dai cittadini, sulle spiagge libere, e sulle aree avute in consegna, predisporrà appositi contenitori di rifiuti, adeguati all'entità dei rifiuti stessi.

È vietato:

- 1) il gettito, l'abbandono, l'interrimento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto o di altri materiali;
- 2) ubicare sull'arenile cassonetti per la raccolta dei rifiuti di dimensioni superiori ai normali;

- 3) lasciare natanti in sosta, che comportino intralcio alle attività balneari e alla fruizione della spiaggia in genere, escluso quelli adibiti a noleggio o ad operazioni di salvataggio;
- 4) lasciare, oltre il tramonto, ombrelloni, sedie, tende o altre attrezzature, sulle spiagge libere;
- 5) occupare la fascia di libero transito di metri 5 dalla battigia con sedie, ombrelloni, ecc. escluso i mezzi di soccorso;
- 6) campeggiare sull'arenile con roulotte, camper, tende, auto o simili, gli utenti possono solo usare sdraio, sedie ed ombrelloni portatili non eccessivamente ingombranti e cose normalmente connesse alla balneazione;
- 7) transitare o sostare con veicoli sull'arenile, eccetto quelli leggeri destinati alla pulizia e soccorso e quelli espressamente indicati nel presente Piano o autorizzati per particolari motivi;
- 8) praticare, su tratti dell'arenile, estemporanei giochi connessi al (calcio, tennis, bocce, pallavolo, ecc.) se può derivarne danno e molestia, turbativa alla pubblica quiete, nocumento all'igiene dei luoghi, mentre gli stessi possono invece eseguirsi nelle zone appositamente attrezzate ed indicate;
- 9) condurre sull'arenile, o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se fornito di museruola, escluso quelli per i non vedenti e quelli delle unità di salvataggio; eventuali aree, esterne alla balneazione, se delimitate e precisate con specifiche prescrizioni, potranno accogliere aree per equitazione, aree per permettere ai cani la libertà controllata, zone di dog sitter;
- 10) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed altro dalle 13 alle 16 e nelle ore notturne, oltre ad ottemperare a quanto prescritto dalle leggi e norme in materia di inquinamento acustico e di sicurezza e , quando sarà approvato, al Piano di Zonizzazione Acustica.
- 11) esercitare attività a scopo di lucro (noleggio ombrelloni, sdraio, fotografie, organizzazioni di manifestazioni, spettacoli, ecc.) senza la preventiva autorizzazione;
- 12) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 13) usare bombole di gas, o altre sostanze infiammabili in difformità alle norme di sicurezza;
- 14) effettuare la pubblicità, mediante manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- 15) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri, escluso i mezzi di soccorso e polizia;
- 16) pescare da terra con qualsiasi mezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- 17) accendere fuochi o svolgere attività pirotecniche in aree non destinate a dette attività ed in assenza della prescritta autorizzazione;
- 18) fare motocross o percorrere gli arenili con altri mezzi non autorizzati

- 19)impiantare tendoni per circhi o giostre nelle zone di arenile non specificatamente indicate.

Obblighi dei Concessionari:

- a) prima dell'apertura i concessionari devono attivare un regolare servizio di soccorso e salvataggio, con le dotazioni previste per legge ed in base alle regole di sicurezza, emanate dall'Autorità Marittima con apposita ordinanza;
- b) devono curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia; i materiali di risulta, in attesa di essere asportati, dovranno collocarsi in contenitori chiusi; devono inoltre provvedere alla pulizia, l'igiene e al decoro delle porzioni di spiaggia libera su ambo i lati della concessione, per ml. 100;
- c) anche i concessionari di attività poste a monte della battigia, debbono avere cura e pulizia dell'area e dell'intorno del proprio lotto avuto in concessione;
- d) debbono collocare, nella propria area, minimo due cestini porta rifiuti e debbono procedere, contemporaneamente alla chiusura serale, ad eseguire la pulizia e raccolta dei rifiuti presenti nell'area e nelle vicinanze , fino alla metà dell'area interposta alla vicina concessione, se esistente;
- e) devono attivarsi per allontanare qualsiasi evidente sporcizia, rifiuti ingombranti, o fonte di pericolo, anche se posta fuori dalla propria area avuta in concessione, appena se ne rileva la presenza;
- f) gli ombrelloni dovranno avere un ancoraggio al terreno, con adeguata resistenza allo strappo, con dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore a quella inferiore,
- g) curare la pulizia degli ombrelloni, lettini e sdraio, con interventi igienici e disinfettanti
- h) giornalieri delle sdraio e lettini, con cura e manutenzione delle parti metalliche, dei teli e degli altri componenti, oltre a procedere, ad ogni inizio stagione, ad una approfondita disinfezione dei locali, banconi, frigo, servizi igienici, mobili, sdraio, lettini, ombrelloni, ecc., il tutto dovrà risultare da ricevuta rilasciata da ditta specialistica, o, nel caso provveda direttamente, con autocertificazione, redatta con firma autentica, alla data d'inizio stagione, attestante l'eseguita manutenzione, lavaggio e disinfezione delle componenti d'uso ed i prodotti adoperati;
- i) le sdraio o lettini che saranno collocati negli stabilimenti dovranno essere accompagnati da certificazione attestante l'uso pubblico e la compatibilità all'uso esternamente ai locali, con i dati caratteristici sulla resistenza e sicurezza;
- j) la provenienza, la data d'acquisto e collaudo (ombrelloni, sdraio, sedie ed altri arredi a contatto con i fruitori) poste nelle aree concesse, debbono risultare documentate, anche in copia autentica, da conservare nella sede dell'attività medesima;
- k) delimitare con segnali a terra o con paletti e corda solo le aree concesse, escluso la fascia di libero transito;
- l) garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap, con percorsi idonei, da porre, generalmente, ortogonalmente alla battigia, che consentano anche di raggiungere la viabilità esistente;

- m) attivarsi nelle circostanze, costituenti pericolo per le persone sia sull'arenile che in acqua, prendendo ogni provvedimento ed avvisando ogni organizzazione o struttura preposta a poter intervenire;
- n) non consentire l'uso di saponi o shampoo, quando le docce non sono dotate di sistema di scarico convogliato in raccolta;
- o) controllare le cabine o altri locali, prima della chiusura serale, ad evitare l'occupazione delle stesse per il pernottamento;
- p) segnalare le zone di mare escluse dalla balneazione, nel caso ce ne fossero, poste limitrofe alle aree avute in concessione, in modo chiaramente visibile ai potenziali fruitori, e provvedere alla messa in opera, cura e conservazione dei segnali medesimi, durante tutta la stagione balneare;
- q) avvisare la Polizia Municipale ed altre strutture preposte al controllo, appena si rileva l'uso a parcheggio non autorizzato sull'arenile, posto nei pressi delle aree concesse, al fine di preservare l'igiene e le connotazioni paesistiche dell'ambiente medesimo, tale da contribuire a valorizzare le singole aree avute in concessione;
- r) rendere accessibili i servizi igienici a chiunque ne abbia esigenza.
- s) Individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, entro il 1° Luglio c.a., specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- t) I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione, sia per quelle già assentite che per le nuove e dovranno avere una larghezza minima di m.1,5; per i campeggi o strutture simili, avente un fronte superiore ai 100 m., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità; si fa obbligo di esporre in corrispondenza dei due varchi, un cartello avente formato cm. 100 x 50, recante l'indicazione a carattere cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";
- u) Ove non venga rispettata la disposizione di cui alle precedenti lettere s) e t), si procederà ad apposita procedura sanzionatoria (ad entrambi i concessionari se il varco dovesse risultare a cavallo di due aree concesse) a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Urbana, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini;
- v) L'inosservanza per n.2 (due) volte delle disposizioni o parte di esse di cui alle precedenti lettere s) e t), comporta la revoca immediata della concessione.
- w) Esposizione di un cartello c.d. Norma Etica, informativo per l'utenza e per gli Organi di Controllo come da allegato "C".

L'area e lo specchio d'acqua, ad uso dei pescatori, indicati all'art. precedente, saranno tenuti in perfetto ordine dagli stessi, che risulteranno riuniti in associazione o cooperativa o altro, al fine di procedere a delimitare, segnalare, pulire ed osservare tutte le norme, per salvaguardare l'igiene, la sicurezza, l'ordine, il decoro e quanto altro, affinché detta area sia

compatibile ed in equilibrio all'uso turistico - ricreativo dell'arenile limitrofo e dei quartieri residenziali. In particolare dovranno provvedere ad allontanare resti o pezzi di pesci o crostacei rimasti sull'arenile, durante lo spostamento del pescato, pezzi di ami o altri componenti ferrosi che potrebbero rappresentare fonte di pericolo, ed inoltre si dovrà

provvedere a tenere in ordine ogni attrezzo o mezzo: reti, ancore, cassette, pennelli e smalti, ecc.

Pubblicità dei prezzi.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari devono comunicare al Comune e agli Enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di marzo del mese successivo. La comunicazione deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento. Il Comune entro il 10 aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione. Per i nuovi Stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella in almeno due lingue con i prezzi dichiarati e la concessione.

E' obbligatorio esporre, in modo ben visibile, un cartello con indicato gli obblighi spettanti ai concessionari e da far rispettare ai fruitori, oltre ai riferimenti igienici ed ai divieti di parcheggio e al percorso per raggiungere la spiaggia libera.

ART. 25 - Aree gestite dall'Ente Comunale: Lungomare ed Aree di fronte ad acque non balneabili.

Lungomare

Tutta la fascia del lungomare, comprendente sede viaria, percorsi pedonali, ciclabili, marciapiedi, aree di sosta ed aiuole da tempo non utilizzate per pubblici usi del mare, come riportate nelle tavole del Piano, ricade sull'area demaniale e il Comune si attiverà, in virtù anche dell'art. 35 del R.D. 30.3.42 n. 327, per ottenere la sdemanializzazione e poterla annettere al proprio patrimonio immobiliare, facendone richiesta al Ministero, o tentare di ottenere la concessione gratuita prevista all'art. 49 del R.D. n. 713 del 26.9.1904. Va rilevato che, essendo il PCS un Piano Urbanistico Particolareggiato non può sottrarsi dall'evidenziare lo stato di fatto e gli usi degli arenili in essere se non indicando, nel contempo, norme e procedimenti giuridici da rispettare ed avviare al fine della ottimale regolarizzazione dell'esistente.

Fermo restando che, il lungomare fa' parte delle opere di urbanizzazione primarie trattate al successivo art. 27, e che come tale l'Amministrazione Comunale curerà - previa redazione di specifiche progettazioni particolareggiate, tese a definire le tipologie - gli usi degli spazi e gli impianti tecnologici connessi ed inscindibili.

Si precisa che il PCS, per la sede viaria del Lungomare, aree libere e aiuole connesse, presenti, in linea di massima documenta l'attuale uso e la indicazione degli attuali parcheggi può avere estensioni, in progettazioni particolareggiate successive.

Arenili a monte delle aree balneari

Contigua alla maggior parte delle aree balneari di tutti i comparti, la restante porzione di arenile, è destinata ad accogliere funzioni, da intendere come estensione di spiaggia libera, con lieve densità di utilizzo di superficie coperta, per la quale il Comune non

corrisponderà alcun canone, sia perché assimilata a spiagge libere e perché sulla stessa vengono assolve funzioni di uso pubblico, pertinenti la stessa amministrazione comunale (Art. 49 R.D. n.713 del 26.9.1904 e Art. 36 DPR n. 328 del 15.2.1952 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione).

In dette aree è consentito il passaggio a tutti e le stesse sono da assimilare ad una sorta di spiagge libere attrezzate, sulle quali possono essere ubicati alcuni limitati servizi qualificanti l'uso pubblico delle aree medesime.

Alcune porzioni di dette aree saranno qualificate con interventi mirati a far risaltare usi e servizi per la comunità: mercatini, piazzette, aree di sosta, servizi informativi e altro già esposto all'ART. 18.

Arenili di fronte ad acque non balneabili

In alcuni tratti di arenile, precisamente di fronte alle porzioni di acque non balneabili, si seguiranno le indicazioni regolamentari del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) all'interno della delimitazione delle aree a forte rischio.

Nell'area prospiciente la Centrale ENEL, sono state previste delle aree destinate a rimessaggio e Alaggio.

ART. 26 – Ampliamenti consentiti e Disposizioni varie

L'ampliamento delle aree in concessione è possibile nella misura di quanto previsto negli allegati progettuali e quindi le concessioni esistenti dovranno adeguare il lotto a quello previsto nelle tavole del PCS e realmente insediabile.

Disposizioni Varie

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente Piano, nel rispetto delle norme urbanistiche e regolamenti vigenti.

Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo durante tutto l'arco dell'anno, il Comune perseguirà l'obiettivo di acquisire all'uso pubblico gli accessi,

attualmente in possesso o risultanti di proprietà privata, mediante stipula di appositi accordi o, a limite, facendo ricorso alle procedure di esproprio.

I concessionari di zone di demanio marittimo sono tenuti a garantire il libero accesso al mare anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

Negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione è ammesso lo stazionamento

d'imbarcazioni a non meno di 200 ml dalla riva o nella misura diversa che intenderà adottare la competente Capitaneria di Porto.

Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse.

Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili in orari diversi da quello per la balneazione.

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri del Piano Regolatore vigente per la costa (Variante turistica), nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale e prescrizioni degli Enti. Comunque detti lavori potranno essere eseguiti fuori della stagione estiva.

ART. 27 - Opere di Urbanizzazione

Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti necessari a garantirne il concreto esercizio, configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'arenile:

- ☐ spazi pubblici con servizi e aree attrezzate;
- ☐ viabilità carrabile, pista ciclabile e pedonale;
- ☐ parcheggi pubblici;
- ☐ opere a rete, alberatura stradale.

Relativamente a dette opere, l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici o Piani Particolareggiati.

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà, in ogni caso, risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L. 104/92 art.24, D.P.R.503/96).

Nelle Tavole di Piano viene rappresentata la delimitazione dell'area del Demanio Marittimo come indicata nella cartografia SID, e pertanto viene individuata la categoria di area del Demanio Marittimo utilizzabile o meno in regime di concessione.

Non si escludono comunque espropriazioni, acquisizioni o cambi di regime delle previsioni. Sono state indicate nel Piano:

- ☐ aree pedonali con verde pubblico, complementari al percorso generale di servizio all'arenile;

Possono essere utilizzabili, oltre che per più decorose sistemazioni a verde, anche per eventuale adeguamento della sede stradale, per realizzazione di piccole aree di sosta pedonale con sedute e per eventuali opere di difesa dell'abitato.

ART. 28 - Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche norme di legge e regolamenti in materia.

Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alla Normativa Tecnica del P.C.S. contenuta nel successivo Allegato A.

ART.29 Stagione balneare

La stagione balneare è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno. Nei 30 giorni precedenti la data di inizio della concessione è possibile realizzare la messa in opera e la sistemazione delle strutture escludendosi qualsiasi attività di impresa.

Allegato A

NORME TECNICHE - Direttive a carattere generale

Gli elaborati di Piano riportano:

- ☐ la linea di confine demaniale che delimita, per la maggior parte, l'ambito del Piano stesso e la linea di battigia. Inoltre sono state rappresentate sia la linea di battigia catastale che la linea presente nella cartografia S.I.D. (Sistema informativo Demanio Marittimo) relativamente al confine demaniale;
- ☐ le aree di pertinenza delle concessioni esistenti, la rettifica delle aree concesse, le nuove aree da dare in concessione, le aree da destinare a libera balneazione, le aree gestite dall'Ente Comunale, che accoglieranno varie attività ricreative e sportive; la viabilità esistente sull'area demaniale con l'individuazione delle aree di sosta e dei percorsi, distinti per il differente uso (carrabili, pedonali, ciclabili, ecc.);
- ☐ l'area di arenile per il libero transito che si estende dalla linea di battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml. 5.00.

Le aree in concessione, generalmente, ospiteranno:

- più vicino al mare e comunque dopo l'area di libero transito di metri 5, gli ombrelloni e le sdraio,
- a monte le cabine, deposito sedie/ombrelloni/altri arredi, ufficio gestore, servizi igienici, docce, capanni/verande aperte/portici/tende, bar/chioschi/ristorante preparazione cibi, magazzini, servizi per il personale, un'area gioco-bimbi ed aree sistemate a verde ecc.

STRUTTURE BALNEARI. Distanze, Fronti a mare e Profondità, Superfici, Altezze.

Le strutture balneari tendenzialmente parallele al mare avranno le seguenti caratteristiche:

- la distanza tra le aree esistenti, fornite di concessione e quelle previste dal presente Piano, non è rappresentata da una costante; il Piano, pur volendo prescrivere distanze ottimali tra le aree oggetto di concessione, ha dovuto tener conto di preesistenze e vincoli, che non consentono di adottare una misura modulare costante. Laddove è stato possibile si sono, invece, volutamente avvicinati i lotti, in modo da obbedire ad un criterio che, ferme restando le strutture inamovibili preesistenti, garantisca un congruo numero di tratti di spiaggia liberi ed ampi. La distanza prevista tra due nuove concessioni è stata fissata nella misura minima di mt 50. Deroga alla distanza, è prevista solo per gli impianti esistenti alla data dell'approvazione del Piano Spiaggia Vigente, e comunque la distanza non può essere inferiore a ml. 30.
- La profondità dell'area che sarà concessa, sarà esclusa dei 5 metri, misurata dalla battigia, di arenile libero;
- Il lotto standard per le nuove concessioni misura: mt 54,00 (fronte mare) x mt 72,00 (in profondità), quindi di 4.000 mq circa e varia con il variare della battigia;

- Nell'ambito del lotto in concessione, la porzione di superficie da poter pavimentare, con materiali vari o con pedane, (esclusa quella da adibire a portico o pertinente a vani chiusi) non può superare il valore del 15% dell'intero lotto avuto in assegnazione. Rimane l'obbligo, a carico di ogni concessionario, di prolungare i percorsi accessibili ai disabili dall'area concessa fino alla viabilità esistente e fino alla battigia reale, escludendo tali aree dalla percentuale su esposta.;
- L'indice di copertura, non può essere superiore al 15% della superficie del lotto ottenuto in concessione. Si specifica che per indice di copertura, ai fini del presente regolamento, si intende il rapporto tra la superficie derivante dalla proiezione dei manufatti, compresi anche quelli derivanti da tensostrutture, capanni o eventuali strutture fisse esistenti o mobili. Almeno la metà di detto 15% deve essere destinato a portico/veranda coperta, disponendo che, la superficie complessiva massima delle strutture chiuse, non potrà superare i 300 mq.
- L'altezza dei manufatti da realizzare sul lotto, non può essere in nessun caso superiore a mt. 3,50, misurati dalla quota pavimento alla linea di gronda o all'intradosso del solaio. Nel caso di coperture inclinate, l'altezza massima non potrà essere superiore a mt.5,00 (massima emergenza data dalla sagoma del manufatto, escluse antenne, insegne o bandiere), mentre per le cabine l'altezza massima sarà di 2,50 metri.
- E' concesso un solo piano fuori terra; nel caso di coperture piane, il sopra dei vani o porticati potranno essere utilizzati a terrazzi o superfici calpestabili fruibili.
- Non sono ammessi piani rialzati; Per motivi di isolamento dal terreno, la quota della pavimentazione potrà essere rialzata fino ad un massimo di cm. 45 dal piano strada.
- Le cabine spogliatoio avranno dimensioni in pianta variabili tra 1,5 mt x 1,2 mt e 1,8 mt x 1,8 mt (per i portatori di handicap) e, se in serie, saranno disposte perpendicolarmente alla linea di battigia, in modo da ridurre al minimo l'impedimento della visuale, lo stesso vale per ogni altro volume realizzato, entro il limite indicato al punto precedente. Le cabine-spogliatoio dovranno garantire una adeguata coibentazione ed una aerazione data da aperture a piano pavimento e piano copertura, per una totale superficie d'aerazione pari al 35% della superficie del pavimento della cabina medesima; le aperture saranno verso l'esterno e le maniglie saranno del tipo antinfortunistica.
- Il locale pronto soccorso avrà dimensioni minime di metri 3,00x2,00x2,70, sarà realizzato con i materiali e le caratteristiche d'aerazione e d'accesso, come suddetto.
- I servizi igienici, o box wc, nel rispetto di quanto suddetto, relativamente all'aerazione, porte d'accesso e materiali, saranno divisi per sesso, oltre a quello destinato per handicap e avente dimensioni di mt 1,8 x 1,8 x 2,7, e comprenderanno box w.c.; sono ammesse tutte le possibili combinazioni distributive dei corpi bagno, nel rispetto delle dimensioni minime previste per legge; le tubazioni per lo smaltimento, fornite di opportuni sifoni, da porre sottosabbia, saranno convogliate

con pendenze congrue alla fognatura comunale o , se inesistente, nella fossa tipo Imhoff. Quest'ultima dovrà essere posta in opera a perfetta regola d'arte ed in posizione tale da consentire il facile svuotamento. Le tubazioni d'approvvigionamento idrico saranno dimensionate e collegate alla cisterna/autoclave o sistema igienicamente certificato o collegate alle pubbliche condotte osservando le prescrizioni di rito.

I servizi igienici nonché il locale di pronto soccorso dovranno essere disponibili e quindi eventualmente utilizzati da chiunque, anche se non cliente dello stabilimento.

- I locali di ristoro in genere, qualificabili alle destinazioni compatibili, non potranno essere di superficie inferiore a mq 15 ed altezza non inferiore a metri 3,00, oltre servizi vari e cucina; detti locali, da porre all'interno, dell'intera area richiesta in concessione, potranno essere accorpati o distribuiti in maniera da ottenere la migliore distribuzione dei percorsi, nel rispetto degli accessi agevoli, della miglior libera visuale della battigia e quanto di meglio si possa proporre architettonicamente e nel rispetto della sicurezza.
- Le tettoie, eventualmente da realizzare, oltre ad avere rispondenza con i materiali precedentemente espressi, dovranno garantire un'evacuazione dell'aria calda, posta nella parte più in alta del proprio intradosso, previo opportuna/e apertura/e da realizzare e connotare con particolarità architettonica o rifiniture in genere.
- Ogni concessionario può esprimere al Comune di voler gestire alcune aree tra quelle destinate ad usi pubblici di interesse comunale (normalmente gestite dal Comune), per adibirle ad attività sportive, arredo, giuochi, verde, attrazioni ecc. a servizio anche dell'area ottenuta in concessione, al fine di qualificare il luogo dove è posta la propria attività, ampliare l'offerta e garantire un miglior servizio ai fruitori del proprio stabilimento balneare.
- I percorsi o aree pedonali possono essere realizzati sia con opere mobili o fisse rimovibili, o integrando le une e le altre, con capacità di permeabilità del suolo pari al 60%; i materiali dovranno essere conformi a quanto precedentemente detto e comunque saranno esclusi lastroni, superiori a cm 50x50, quali elementi monolitici in calcestruzzo gettati in opera.
- Sono da escludere, per i percorsi a mare, pavimentazioni in calcestruzzo cementato sulla sabbia o fisso gettato in opera. E' consentito l'uso di elementi monolitici o lastre, anche di calcestruzzo vibrato con eventuale superficie graffiata, contenute nelle dimensioni e opportunamente trattati cromaticamente con ossidi, o con resa di acciottolato o altro disegno. Sono consentite le pietre da spacco planari, legno, tappeto erboso, le pavimentazioni in gomma anti trauma o gomma elastica e quanto altro costituisca materiale di facile percorrenza per anziani e disabili, con facile rimozione evitando la pavimentazione fissa su malta.
- Le delimitazioni sono consentite solo su tre lati delle aree concesse, si esclude la delimitazione del fronte mare. Non sono ammesse le delimitazioni in rete metallica. E' consentito l'uso di semplice palizzata in legno o paletti in legno legati con corda, oltre all'uso dei nuovi sistemi compatibili per le attività in oggetto, con materiali

compositi, approvati, certificati e documentati nelle esposizioni specialistiche, riguardanti le comunità e gli spazi ricreativi in genere, come espressi sopra; l'altezza max emergente delle delimitazioni sarà di metri 1,15.

La delimitazione dovrà arretrarsi dalla battigia di metri 6, per garantire il libero passaggio sulla battigia; eventuali cancelli, da porre su tratti della delimitazione, saranno forniti di aperture verso l'esterno e ferramenta da consentire il fermo ad apertura avvenuta.

Sono ammesse recinzioni stagionali con altezza maggiore per le aree dove praticare sport in spiaggia, con pali in legno, resina o acciaio e rete plastificata.

- La distanza, palo-palo, tra file di ombrelloni paralleli alla battigia varia da 3 a 4 mt, mentre tra gli ombrelloni della stessa fila la distanza minima è di metri 2,5.
- Gli arredi, da porre nell'area in concessione, panche, sedili, sedie, tavoli, paraventi, cestini, ombrelloni, sdraio, punti illuminanti, passerelle, ecc. contribuiscono alla resa dignitosa ed accogliente degli spazi organizzati dal gestore l'attività balneare; si dispone principalmente l'uso di arredi igienicamente efficaci, resistenti, oltre ad una adeguata attenzione e cura nella gestione e manutenzione dell'intero spazio ottenuto in concessione.
- Gli stabilimenti balneari devono garantire un'offerta minima di:
 - ☐ 1 wc uomini, un wc donne ed un wc per portatori di handicap per i primi 60 ombrelloni. Per i successivi 40 ombrelloni, un altro wc.
 - ☐ 2 docce per i primi 60 ombrelloni; una in più per i successivi 40. Un minimo di n. 2 in ogni caso;
 - ☐ 1 cabina spogliatoio per i primi 30 ombrelloni; una in più per i successivi 40;
 - ☐ un'area gioco-bimbi attrezzata;
 - ☐ minimo n. 4 cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - ☐ per la fruizione da parte dei portatori di handicap devono essere rispettati i seguenti parametri: un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio idonei (ml 1.80 x 1.80 x h 2.70) (il servizio igienico per handicap può essere considerato nel calcolo complessivo dei wc, così come quello destinato ai conduttori dell'attività);
- Agli ingressi degli stabilimenti, dovrà essere predisposta apposita segnaletica dove vengono riassunti i servizi, i percorsi e le funzioni dell'area data in concessione, che si offrono alla clientela.
- Sono fatti salvi dai parametri suddetti le concessioni relative alle aree connesse alle strutture turistiche o alle strutture fisse esistenti, fermo restando che queste ultime non possono attuare nuovi ampliamenti e sulle stesse possono eseguirsi solo opere di manutenzione ordinaria ed i nuovi lavori dovranno essere rispondenti al presente regolamento.
- I lavori dovranno eseguirsi nel rispetto dei luoghi, compatibilmente al rispetto delle tipologie dignitose esistenti o richiamanti connotati storici tipici dei luoghi, delle

tradizioni, di elementi architettonici in genere, del paesaggio, alle qualità cromatiche, dell'ambiente, esteso all'arenile interessato dall'intervento in parola.

- Sono consentiti box prefabbricati, purché costruiti e forniti di certificazione rilasciate da ditte produttrici specialistiche, operanti nel settore turistico, che assolvono le funzioni di cui sopra, con dimensioni diverse da quelle indicate e sistemi tecnologici specifici, che comunque garantiscano la funzionalità espressa, il tutto nel rispetto delle nuove tecnologie in atto, delle nuove offerte del mercato, del miglior rapporto qualità/prezzo ed uso dei contemporanei componenti.

Allegato B

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione di area demaniale marittima anche con finalità turistico-ricreative. Istanza e documenti, come segue, devono essere inoltrati al Comune di Rossano, per come previsto dalle norme vigenti ed allegate in calce alle presenti Norme.

RICHIESTA DI CONCESSIONE

Da redigere su **modello D1** in 10 copie, di cui una in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.mit.gov.it) al quale va accluso, oltre a quanto richiesto nello specifico bando, uno Stralcio Cartografico Tecnico redatto sulla base cartografica fornita dal S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), reperibile presso gli uffici comunali o presso la Capitaneria di Porto di Crotone, nel quale deve risultare la zona di interesse, rappresentando graficamente l'area richiesta in concessione e le eventuali opere da realizzare, riportando nell'apposito allegato al quadro "D" del suddetto modello di domanda i dati relativi ai vertici dei poligoni da ubicare, utilizzando le metodologie previste, riferite ai punti noti, individuabili sullo stesso Stralcio Cartografico Tecnico, secondo quanto specificato nell'allegata "guida alla compilazione".

N.B. Lo stralcio Cartografico Tecnico e il quadro D del modello di domanda D1 e tutti gli elaborati tecnici, (formato A4 o A3) devono essere debitamente datati, firmati e bollati da un tecnico abilitato, con timbro dal quale risulti il numero d'iscrizione all'Albo Professionale o l'appartenenza a Collegi.

1. DOCUMENTAZIONE CATASTALE,

Da rilasciarsi a cura del competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio in data non

anteriore a sei mesi dalla presentazione, comprendente:

- a) estratto di mappa catastale della particella demaniale interessata, corredato da n° 9 copie autentiche;
- b) estratto di partita catastale della particella demaniale interessata, corredato da n° 9 copie autentiche;

2. ELABORATI TECNICI

in 10 copie di cui n° 3 in bollo, da redigersi a cura di un tecnico abilitato su supporto cartaceo ed informatico, comprendente:

- ☐ planimetria in scala appropriata (normalmente 1/500 o 1/1000) della zona ove ricade l'area chiesta in concessione debitamente quotata con misure dirette o riferita a punti stabili esistenti nella suddetta zona e che consentano l'esatta ubicazione delle opere da realizzare, riportante:
 - tutti i dati catastali (foglio di mappa, particelle, punti notevoli riportati in mappa, ecc.) nonché l'orientamento, la rappresentazione grafica della particella posta a monte, in scala uguale a quella della planimetria predetta;

- ubicazione delle opere relative allo smaltimento delle acque reflue qualora non recapitate in pubbliche fognature, con indicazione della superficie coperta;
 - battigia catastale e battigia attuale, indicazione grafica dalla quale si evinca che la distanza dalla prima fila di ombrelloni e della recinzione non sia inferiore a metri 5.00 della battigia attuale;
- ☐ relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare, dei relativi impianti elettrici, approvvigionamento acque, delle modalità di smaltimento delle acque reflue, con indicazione dei pozzetti per i raccordi agli impianti esistenti ed ogni particolare atto ad evidenziare la funzionalità, ispezionabilità, i raccordi in parola e quanto previsto dalle norme in materia. Inoltre in detta relazione deve essere evidenziata dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta (ivi comprese le pedane per il passaggio sia dei disabili che dei bagnanti) ed area coperta, nonché la volumetria delle opere che si intendono realizzare, distinguendo la volumetria fino a quota 2.7 metri dal Piano di campagna e la volumetria oltre tale quota;
 - ☐ Progetto delle opere da realizzare (piante – sezioni- prospetti) e pratica da inoltrare al Genio Civile;
 - ☐ Rappresentazione fotografica della zona interessata, con vista dei dintorni;
 - ☐ Computo metrico- estimativo relazione economico – finanziaria relativi all' intervento progettato (solo nel caso di concessione da disciplinarsi con atto formale).

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE AVANZATE DA PERSONE GIURIDICHE (Società ed altri Enti)

1. atto costitutivo con annesso statuto;
2. certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio I.A.A., di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'atto esibito è quello in vigore e che a carico del richiedente non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di scioglimento o di liquidazione coatta, ne' risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure;
3. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell' istanza, anche ai fini della sottoscrizione dell' eventuale atto concessorio.

4. CERTIFICATO OVVERO AUTOCERTIFICAZIONE per lo stato di famiglia e la residenza del richiedente, nel caso di richieste avanzate da persone Giuridiche.

VARIAZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1 se non è stato mai presentato); **Mod. D3** in bollo compilato e sottoscritto in ogni sua parte come da d.m. Infrastrutture e Trasporti del 10.02.04 (suppl. ord. N.68 della G.U. n.89 del 16.04.04) secondo guisa (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.mit.gov.it);

6. SUBINGRESSO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Mod. D4 rinvenibile presso il sito internet www.mit.gov.it, in bollo compilato e sottoscritto in ogni sua parte come da d.m. Infrastrutture e Trasporti del 10.02.04 (suppl. ord. N.68 della G.U. n.89 del 16.04.04)

Da parte del subentrante:

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.
2. In caso di subingresso *mortis causa*, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.
3. Copia del documento di identità.
4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:
 - a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 11, sezione 11, del codice civile, al legale rappresentante e 10 amministratore e agli albi componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore ai 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

Da parte del concessionario:

- 1) Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.
- 2) Copia del documento di identità.
- 3) In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

7. AUTORIZZAZIONE EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Mod. D6 rinvenibile presso il sito internet www.mit.gov.it, in bollo compilato e sottoscritto in ogni sua parte come da d.m. Infrastrutture e Trasporti del 10.02.04 (suppl. ord. N.68 della G.U. n.89 del 16.04.04)

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.
2. Istanza dell'eventuale affidatario.
3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.
4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:
 - a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

ISTANZE E DOCUMENTI DA TRASMETTERE AL COMUNE

1.Domanda di Permesso di Costruire o Autorizzazione, in base ai lavori, in carta legale, precisando quanto disposto dall'Ufficio Urbanistica C/le, allegando quanto segue:

- ☐ Concessione Demaniale dell'area ed eventuali altri titoli necessari (per es. titolo di proprietà nel caso si intervenga anche su aree di proprietà contigua) per ottenere quanto richiesto;
- ☐ Iscrizione al Registro delle ditte (caso di società o al REC)
- ☐ N.O. sanitario; nel caso di impianti esistenti, Autorizzazione sanitaria ed agibilità dei locali; nel caso di rinnovo di Concessioni stagionali si dovranno allegare gli atti relativi all' ultima stagione;

2.Elaborati, tutti in triplice copia redatti da un professionista, come per legge, e firmati dal/i richiedente/i, comprendenti:

- ☐ piante, prospetti e sezioni in scala min. 1:100 delle attrezzature e servizi e vista d'insieme;
- ☐ planimetria del comparto, estratto dal P.C.S.,
- ☐ planimetria catastale, estesa con raggio di metri 100 descrivente l'intorno (presenze edilizie, vegetazione, corsi d'acqua, viottoli,ecc.) ed indicante l'area demaniale in oggetto,
- ☐ planimetria 1:200 con espressa le destinazioni d'uso delle porzioni di aree, le opere di qualsiasi natura, gli arredi, eventuali recinzioni, i materiali delle superfici calpestabili o carrabili, il posizionamento delle canalizzazioni impiantistiche, le essenze arboree o cespugli esistenti e quelli integrativi di progetto, espressamente riferiti con nome volgare o scientifico,
- ☐ profili in scala 1:200, da esprimere sulla planimetria precedente, indicanti le quote del terreno prima e dopo la realizzazione del progetto, le sagome dei manufatti e della piantumazione proposta.
- ☐ relazione tecnica, esplicitante le scelte architettoniche, ambientali, le tecniche, rifiniture, allegando certificazioni o documentazione opportuna relativa ai materiali, agli eventuali box prefabbricati, ai servizi in genere, con rispondenza alle norme di sicurezza, rispetto accessibilità handicap, oltre ad una scheda da cui risulti: la superficie richiesta in concessione, i volumi e le superfici coperte, chiuse ed aperte in progetto, il rispetto della superficie calpestabile, le superfici pavimentate, la densità di ombrelloni, rispetto ai fruitori, con indicato il numero di WC e cabine, l'entità di visuale libera del fronte mare,
- ☐ relazione igienica sanitaria con schema e planimetria esplicitativa e dettagli riguardanti il rifornimento di acqua potabile e acqua per altri usi, scarico acque nere e luride, (il tutto nel caso fosse possibile il collegamento alle pubbliche condotte, mentre contrariamente si dovrà allegare un adeguato progetto e descrizione secondo la normativa vigente).

- ☐ schema e progetto degli impianti elettrici, secondo le norme vigenti, con indicazione del contatore, posizionamento dei cavi, pozzetti, cassette principali con indicate le linee, salvavita, messa a terra, posizione dei punti luce principali, descrizione insegne luminose ed insegne pubblicitarie dell'attività;
- ☐ planimetria con aree concesse o da richiedere o da adibire a parcheggi e loro posizionamento,
- ☐ documentazione fotografica, con planimetria indicante i punti dove sono stati effettuati gli scatti e quanto espressamente detto nel presente P.C.S.

All'atto del ritiro:

- ☐ attestazione di versamento delle tasse di concessioni comunali, in rapporto alle strutture-cabine previste ed una marca da bollo da apporre sulla concessione.

Alla richiesta di rinnovo annuale del P. di C., per le strutture conformi al P.C.S., sarà allegata una relazione che espliciti lo stato di conservazione ed eventuali opere di miglioria e manutenzione del complesso balneare.

Nel caso di ampliamenti o modifiche che variano sagome o materiali di rifiniture e comunque parzialmente i P. di C. ottenute, si dovranno allegare, per la parte da modificare, tutti i documenti richiesti, come se trattasi di nuova opera, oltre ad evidenziare nei grafici le differenze e le connessioni tra l'esistente e la parte proposta come modifica.

Allegato I

OPERE DI FACILE O DIFFICILE RIMOZIONE

- A Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
- B Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
- C Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato. Prefabbricata o fondazioni in c.a. prefabbricate.
- D Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
- E Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
- F Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
- G Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Le tipologie A,B ed E riguardano opere di difficile rimozione;

Le tipologie C, D, F e G riguardano opere di facile rimozione

Allegato II

VALUTAZIONE DI ALCUNE OPERE SOGGETTE A CANONE

Fattispecie considerata Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo del canone

a) Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo

Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro.

b) Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare

Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.).

c) Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo

Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato.

d) Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare

Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)

e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei

Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato

f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione

Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50

g) Gavitelli singoli

Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio

h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni

La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					